

TURISMO - Confcommercio

Sintesi in vigore | 18/01/2014

Assistenza integrativa

Assistenza sanitaria

Riferimenti

Art. 144, Art. 163, Art. 164

Allegato O, Allegato U

Impiegati ed operai

L'assistenza sanitaria integrativa è attuata attraverso:

- il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del turismo (Fast), per gli Alberghi ed i Campeggi;
- l'Ente di assistenza sanitaria integrativa del commercio, turismo e servizi (Est), per i Pubblici esercizi, Stabilimenti balneari, Alberghi diurni e Agenzie di viaggi.

Sono iscritti a tali Fondi i lavoratori a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o a tempo parziale nonché gli apprendisti. Ai quadri continuerà a trovare applicazione la specifica normativa.

All'atto dell'iscrizione è dovuta ai Fondi una quota a carico del datore di lavoro di € 15 per ciascun iscritto a tempo pieno e di € 8,00 per ciascun iscritto a tempo parziale (norma valida per il Fast fino al 30 giugno 2014). Per il Fondo Fast dal 1° luglio 2014 l'importo in questione è pari ad € 15 per ciascun lavoratore.

E' consentita l'iscrizione di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata iniziale superiore a 3 mesi a condizione che il lavoratore ne faccia richiesta all'azienda per iscritto all'atto dell'assunzione, assumendo a proprio carico l'intero onere relativo ai periodi dell'anno non lavorati ed autorizzando la trattenuta del relativo importo dalle competenze di fine rapporto. La quota di iscrizione e la contribuzione sono pari a quelle previste per i lavoratori full time e part time.

Per il finanziamento dei Fondi è dovuto un contributo a carico del datore di lavoro [\[1\]](#) pari a € 10,00 mensili per tutti i lavoratori.

La contribuzione mensile al Fondo Fast è così definita:

- dal 1° luglio 2014, € 10 a carico azienda ed € 1 a carico lavoratore;
- dal 1° luglio 2015, € 10 a carico azienda ed € 2 a carico lavoratore.

La contribuzione ai Fondi è parte integrante del trattamento economico previsto dal c.c.n.l., pertanto i lavoratori destinatari dell'assistenza sanitaria integrativa vantano un diritto (irrinunciabile da parte loro) all'erogazione delle prestazioni sanitarie.

L'azienda che ometta il versamento delle quote e dei contributi è responsabile verso i lavoratori della perdita delle relative prestazioni sanitarie. La corresponsione di indennità sostitutive non la esonera dall'obbligo di garantire al dipendente le prestazioni sanitarie.

Accordo di armonizzazione Fast-Sanimpresa

Le Parti stipulanti il contratto nazionale, assieme alla Federalberghi di Roma con le OO.SS. territoriali, con l'intento di armonizzare le rispettive discipline in materia di assistenza sanitaria integrativa [\[2\]](#), riconoscono la reciproca autonomia del Fondo Fast e della Cassa Sanimpresa.

La quota annua di contribuzione per dipendente prevista dal contratto integrativo è assorbita fino a concorrenza nella quota prevista dal contratto nazionale.

L'eccedenza costituisce, per le aziende di Roma e provincia firmatarie del contratto integrativo, ulteriore trattamento economico.

Per le aziende di Roma e provincia non iscritte a Sanimpresa, l'intera quota sarà versata al Fast, che storerà a Sanimpresa quanto di sua competenza.

Con decorrenza dal periodo contributivo 1° luglio 2008-30 giugno 2009, detto sistema di riscossione unitario sarà applicato anche alle imprese iscritte a Sanimpresa.

Quadri (Qu.As.)

L'assistenza sanitaria è garantita dalla Cassa Qu.As., finanziata mediante un contributo annuo pari ad € 340 a carico dell'azienda ed € 50 a carico del Quadro, nonché da una quota costitutiva "una tantum" pari ad € 340 a carico dell'azienda.

Formazione (Quadrifor)

Riferimenti

Art. 146

La formazione e l'aggiornamento professionale dei quadri del settore avviene mediante iscrizione all'Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri (Quadrifor), alimentato da un contributo annuo pari ad € 50 a carico dell'azienda ed a € 25 a carico del quadro.

Contributo Commissioni paritetiche

Riferimenti

Art. 418

Per il funzionamento delle Commissioni paritetiche è previsto un contributo dello 0,20% (diviso in parti uguali tra azienda e lavoratore) di paga base e contingenza (paga base nazionale conglobata per Alberghi, Alberghi diurni, Campeggi, Alberghi e Campeggi minori). Il datore di lavoro provvederà ad operare la trattenuta della quota a carico dei lavoratori direttamente sulla busta paga, salvo loro dichiarazione scritta in senso contrario.

Per gli alberghi diurni, i pubblici esercizi e gli stabilimenti balneari la quota a carico dei datori di lavoro è compresa nei contributi integrativi ASCOM.

Note:

[1] Comprensivo della quota di assistenza contrattuale di competenza delle rispettive organizzazioni imprenditoriali nazionali stipulanti il c.c.n.l. pari al 20 per mille del contributo a carico delle imprese, da contabilizzare in una voce specifica (norma valida per il Fast fino al 30 giugno 2014).

[2] Rispettivamente art. 156 del c.c.n.l. 19 luglio 2003 e contratto integrativo 17 dicembre 2004.